

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 17/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile tramite delegazione di quote della retribuzione, stipulato in data 24/02/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/10/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta a rimborsare commissioni e spese accessorie secondo criterio proporzionale per un importo complessivo di € 1.355,43 oltre interessi legali, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo (€ 391,08).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'adeguatezza delle somme riconosciute in sede di conteggio estintivo a titolo di storno commissioni rete distributiva, individuata nella misura massima del 60%, in conformità alle condizioni generali del contratto e, in particolare, a quanto previsto nell'allegato al contratto denominato "piano annuale di rimborso interessi e commissioni";
- che lo schema del contratto oggetto di ricorso è stato già oggetto di esame da parte del Collegio di Coordinamento, il quale, con la pronuncia la n. 10003/2016, ha statuito la legittimità del criterio pattizio ivi stabilito;
- che la quota dei premi assicurativi non maturati previsti dal "Piano annuale di rimborso" in corrispondenza della rata n.73 in cui è avvenuta l'estinzione anticipata è pari a € 141,69;



d) che le compagnie assicurative hanno già provveduto a rimborsare al cliente la somma di € 149,65 di cui € 87,04 relativi all'assicurazione rischio vita e € 62,61 relativi all'assicurazione rischio impiego.

L'intermediario chiede che il ricorso venga respinto, in quanto ogni pretesa risulta infondata in fatto e in diritto.

L'intermediario, inoltre, ritiene la non applicabilità della sentenza Lexitor.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali ed assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "*vita residua del contratto*" ha determinato, tanto nella "*giurisprudenza*" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

La decisione della Corte Europea ha efficacia vincolante per l'ordinamento interno (Cass., 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577; Cass., 16 giugno 2017 n. 15041), tant'è che è applicabile anche ai contratti stipulati prima della data di pubblicazione della sentenza, ovvero ai rapporti pendenti e ai rapporti già esauriti per effetto dell'estinzione anticipata (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993). Va, altresì, evidenziato che la decisione della Corte europea non modifica il quadro normativo di riferimento, ma ha delle ricadute sul piano interpretativo dell'art. 125-sexies t.u.b., che non potrà che essere in linea con quella tracciata dalla Corte per il corrispondente art 16, par. 1, dir. 2008/48/CE. La stessa giurisprudenza di merito ritiene che la decisione Lexitor è immediatamente applicabile (Trib. Avellino, 28 ottobre 2019, n. 1968; Trib. Napoli, 7 febbraio 2020, n. 1340).

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "*forza di legge tra le parti*" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "*integrazione giudiziale secondo equità*" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "*up front*" per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

1) comm. rete distrib. 40% € 260,65;

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

1) comm. rete distri. 60% € 391,08. La predetta voce è stata rimborsa già in fase di conteggio estintivo da parte dell'intermediario.

I premi assicurativi vita e impiego sono stati già rimborsati nella misura di € 149,65, in misura superiore a quanto effettivamente spettante al ricorrente (€ 141,69), ovvero per una differenza di € 7,96.

L'importo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 252,69 oltre interessi legali.

In relazione alle spese legali stante la natura seriale del contenzioso nulla è dovuto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 252,69, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20 ,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO